

**GERMANIA****Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 20 maggio 2020  
(2 BvR 2628/18), sul riconoscimento della cittadinanza tedesca ai discendenti di  
persone private della cittadinanza durante il regime nazionalsocialista**

15/07/2020

Il Tribunale costituzionale federale ha accolto un ricorso diretto della figlia di un emigrante ebreo, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza tedesca, in quanto manifestamente fondato<sup>1</sup>. Ai sensi dell'art. 116, comma 2, Legge fondamentale (LF), agli ex cittadini tedeschi che, tra il 30 gennaio 1933 e l'8 maggio 1945, sono stati privati della loro cittadinanza per motivi politici, razziali o religiosi, e ai loro discendenti deve essere restituita, su richiesta, la cittadinanza tedesca. La richiesta della ricorrente era stata negata con la motivazione che, essendo nata fuori dal matrimonio, non avrebbe potuto acquisire la cittadinanza tedesca attraverso il padre nemmeno se quest'ultimo non fosse stato privato della cittadinanza. Una tale interpretazione violava i valori basilari sanciti dalla Legge fondamentale. In particolare, essa non soddisfaceva l'obbligo costituzionale di cui all'art. 6, comma 5, LF di trattare tutti i figli allo stesso modo, indipendentemente dal loro *status*. Inoltre, costituiva una violazione del principio di uguaglianza tra uomini e donne sancito dall'art. 3, comma 2, LF, poiché, secondo detta interpretazione, l'acquisto della cittadinanza tedesca veniva riconosciuto solo con riferimento alla madre.

La ricorrente era nata negli Stati Uniti d'America nel 1967 e, come sua madre, era cittadina statunitense. Suo padre, ebreo, fuggito negli Stati Uniti, era nato nel 1921 e la sua cittadinanza tedesca era stata revocata nel 1938. I genitori della ricorrente non erano sposati, ma suo padre la aveva riconosciuta come sua figlia. Nel 2013, la ricorrente aveva chiesto il ripristino della cittadinanza ai sensi dell'art. 116, comma 2, LF e stabilito il suo domicilio in Germania. L'Ufficio federale dell'amministrazione (*Bundesverwaltungsamt*) aveva però respinto la sua domanda. Mentre suo padre rientrava, ad avviso dell'autorità, nel gruppo di persone di cui all'art. 116, comma 2, LF, bisognava condurre una verifica per stabilire se il fatto che suo padre fosse stato privato della cittadinanza tedesca avesse avuto un impatto sull'acquisto o meno della cittadinanza tedesca alla nascita della ricorrente. Secondo il *Bundesverwaltungsamt*, la ricorrente, essendo nata fuori dal matrimonio, non poteva acquisire la cittadinanza del padre.

Il ricorso della donna dinanzi ai tribunali amministrativi e il suo reclamo contro la decisione che negava la possibilità di un'impugnazione in appello erano stati respinti, ciò che è stato censurato dal Tribunale costituzionale federale.

*Maria Theresia Roerig*

---

<sup>1</sup> Il comunicato stampa relativo alla decisione è reperibile in lingua inglese alla pagina: <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-048.html>.